



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## Stagione Sportiva 2023/2024

### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### Comunicato Ufficiale N.15/TFT del 4/12/2023

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 4/12/2023  
ha adottato i seguenti:

#### DISPOSITIVI

##### Fasc.177

**Componenti:** Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. G. DeVincentiis; Avv. G. Schiappa; Avv. A.M. Ziccardi; Avv. M. Lojacono.

**Proc. 1386/754 pfi22-23/PM/ps del 14.07.2023.**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Pasquale Perrotta**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. U.S. Tufara Valle; della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 26.2.2023, unitamente a sostenitori della società A.S.D. U.S. Tufara Valle allo stato non identificati, posto in essere ripetuti atti intimidatori e violenti nei confronti dei tesserati della società A.S.D. Lions Grotta in occasione della gara U.S. Tufara Valle – Lions Grotta, valevole per il girone B del campionato di Prima Categoria; - la società **A.S.D. U.S. Tufara Valle** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato sig. Pasquale Perrotta, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

ritiene di applicare per: il Presidente Sig. sig. Pasquale Perrotta, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. U.S. Tufara Valle € 500,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 27.11.2023

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

##### Fasc.193

**Componenti:** Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Avv. G. Ciappa.

**Prot.12231/55 pfi23-24/PM/mf (Campionato Under 18)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. la sig.ra **Maria Adiletta**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Sarnese 1926, oggi A.S.D. San Valentino 1975: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale

**2.** il sig. **Raffaele Crescenzo**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. F.C. Sarnese 1926, oggi A.S.D. San Valentino 1975: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

**3.** il sig. **Francesco Coppola**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. F.C. Sarnese 1926, oggi A.S.D. San Valentino 1975: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

**4.** la società **A.S.D. San Valentino 1975 (già A.S.D. F.C. Sarnese 1926)** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Maria Adiletta, Raffaele Crescenzo e Francesco Coppola, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per: il calciatore Francesco Coppola due (2) giornate di squalifica; per il Presidente sig.ra Maria Adiletta, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Giuseppe Menale, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. F.C. Sarnese 1926, oggi A.S.D. San Valentino 1975 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 200,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 4.12.2023**

**IL f.f. PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. E. Russo**

**Fasc.194**

**Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Avv. G. Ciappa.**

**Prot.12290/68 pfi23-24/PM/ps (Campionato Under 14- Sa-)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

**1. il sig. Gianfranco Lambiase**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Poseidon: della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale

**2. il sig. Giuseppe Voria**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Atletico Poseidon: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

**3. il sig. Florigi De Feo**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Atletico Poseidon: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

**4. il sig. Ayan Luca Serban Lovas**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Atletico Poseidon: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

**5. il sig. Paolo Barberini**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Atletico Poseidon:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

**6.** la società **A.S.D. Atletico Poseidon** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Gianfranco Lambiase, Giuseppe Voria, Florigi De Feo, Ayan Luca Serban Lovas e Paolo Barberini, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per i calciatori: Florigi De Feo, Ayan Luca Serban Lovas, Paolo Barberini il proscioglimento; per il Presidente sig. Gianfranco Lambiase, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Giuseppe Voria, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. Atletico Poseidon la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 300,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 4.12.2023**

**IL f.f. PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. E. Russo**

**Fasc.195**

**Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Avv. G. Ciappa.**

**Prot.12612/76 pfi23-24/PM/vdb (Campionato Under 18 Regionale)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**1. il sig. Maurizio Ferriero**, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara SSDRL Nocerina calcio 1910 – A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi del 26.2.2023 valevole per il campionato regionale Under 18, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Andrea Lisena, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

**2. il sig. Andrea Lisena**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi, alla gara SSDRL Nocerina calcio 1910 – A.S.D. S.S. Giuseppe Siconolfi del 26.2.2023 valevole per il campionato regionale Under 18, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per il calciatore Andrea Lisena due (2) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore Sig. Maurizio Ferriero, la sanzione di mesi due (2) di inibizione;**

**Così deciso in Napoli, in data 4.12.2023**

**IL f.f. PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. E. Russo**

**Fasc.196**

**Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Avv. G. Ciappa.**

**Prot.12617/75 pfi23-24/PM/vdb (Campionato Terza Categoria – CE-)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**1. la sig.ra Viviana Rammairone**, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Real Teverola 81: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale

**2. il sig. Giuseppe Menale**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società ASD Real Teverola 81: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

**3.- il sig. Seidy Abdourahman**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Real Teverola 81: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

**4. la società ASD Real Teverola 81** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Viviana Rammairone, Giuseppe Menale e Seidy Abdourahman, così come descritti nei pre-cedenti capi di incolpazione.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per il calciatore Seidy Abdourahman quattro (4) giornate di squalifica; per il Presidente sig.ra Viviana Rammairone, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Giuseppe Menale, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società ASD Real Teverola 81 la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 300,00 di ammenda. Così deciso in Napoli, in data 4.12.2023**

**IL f.f. PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. E. Russo**

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.**

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

**Pubblicato in Napoli, li 4 Dicembre 2023**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**